



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Proposta n. 24

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 01-07-2021

OGGETTO: MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 – SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE CON VALIDITA' FINO AL 30 SETTEMBRE 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **Luglio** alle ore **19:35** nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 16/12/2019, ai sensi dell'art. 143 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N	COMMISSIONE STRAORDINARIA	Presenze
1	CACCIOLA MARIA	Presente
2	GASPARI VALERIA	Presente Video Conf
3	INZERILLI ROSA	Presente Video Conf

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE AVV. LUCIO GUARINO**

Il Proponente: ing. Giovanni Lascari

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

VISTE le Delibere del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali il Consiglio dei Ministri, al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 "*Legge di stabilità regionale 2020 - 2022*" ed in particolare con l'articolo 11 è stato istituito un "*Fondo perequativo degli enti locali*" destinato alla compensazione delle minori entrate dei comuni che "dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche" e che "*concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19*";

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19*" ed in particolare l'art. 181 recante "*Sostegno delle imprese di pubblico servizio*";

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 41 del 24.06.2020 ad oggetto: "*Misure urgenti di sostegno al tessuto economico e alle attività commerciali in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 - Presa d'atto dell'art. 181 D.L. 34/2020 (misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio) e dell'art. 11 Legge Regionale Sicilia 9/2020 - Semplificazione procedure occupazione suolo pubblico*" con la quale, tra l'altro, è stato disposto di concedere, al fine di consentire il rispetto delle misure restrittive per favorire il distanziamento sociale, alle attività sopra citate che ne facciano richiesta, in via straordinaria e temporanea e fino al 31 ottobre 2020, l'occupazione di spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi ovvero, in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree poste dall'altra parte della strada) per la posa di tavolini, sedie, ombrelloni, attrezzature, arredi ed analoghe strutture a carattere temporaneo immediatamente rimovibili, consentendo:

- per le concessioni esistenti un ampliamento fino ad un massimo di 50 mq, oppure una maggiore estensione del 30 % della superficie già in uso;
- per le nuove concessioni una superficie massima fino a 50 mq;

VISTO il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" ed in particolare l'art. 9 – ter, ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, il quale così recita testualmente: "*[...] 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID - 19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. [...]”;

VISTO il Decreto Legge c.d. “Sostegni” del 22 marzo 2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da Covid-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 22 aprile 2021, ed in particolare l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, c.d. “Sostegni”, con il quale si estende a favore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la gratuità delle occupazioni al 30 giugno 2021, e fino al 31 dicembre 2021 la modalità di presentazione in forma semplificata delle richieste di suolo pubblico;

VISTO il D.L. 22 aprile n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con riferimento all'art.4 - attività dei servizi di ristorazione - e all'art.10, di proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021;

DATO ATTO che:

- la norma sopra citata, oltre a disporre l'esonero dal pagamento del canone, contiene anche semplificazioni procedurali, in linea con l'intendimento di garantire il pieno rilancio delle attività che hanno subito notevoli danni economici a causa del rispetto delle stringenti prescrizioni imposte per contenere la diffusione del COVID-19;
- la condizione di stallo delle attività produttive in generale e di quelle correlate ai flussi turistici in particolare, richiede iniziative promozionali e di valorizzazione delle attività imprenditoriali stanziate sul territorio per minimizzare, il più possibile, gli effetti sull'economia delle misure di contenimento dell'epidemia, senza per questo retrocedere rispetto alla tutela del primario interesse della salute della popolazione;
- il riavvio delle differenti iniziative economiche in ambito locale, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale - condizione che riduce, a parità delle altre, la capacità produttiva degli operatori economici stanziati - rende dunque necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa;
- sotto questo specifico aspetto il già richiamato art. 1 del D.L. n. 33/2020, ai commi 14 e 15, ha testualmente statuito «14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ...»;
- dall'esame sistematico delle disposizioni richiamate emerge la volontà del legislatore di agevolare

interventi regolativi dell'Amministrazione che, nel periodo di emergenza, è chiamata ad intervenire con provvedimenti che diano una risposta immediata alla domanda di spazio per attività di somministrazione; in particolare, l'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020 e la correlata modifica al D.P.R. n. 445/2000 - art. 75, commi 1 ed 1 bis -, razionalizzando un procedimento di verifica ex post sugli atti concessivi di benefici economici da rendersi sulla base di verifiche a campione, introduce un modello di accelerazione nella formazione degli atti ampliativi delle facoltà del privato che avviene senza particolari formalità e sulla base delle auto-certificazioni previste dalla legge;

DATO ATTO che:

- con già nota prot. n. 41/VSG/sd del 21.05.2020, l'ANCI aveva fornito linee di indirizzo sull'applicazione delle suddette norme del D.L. n. 34/2020 e, in particolare, aveva chiarito testualmente, al punto 6, che « [...] il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 [...] introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione, in base alle norme sopra richiamate [...]»; la stessa circolare, al punto 7, precisava anche che « [...] per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de qua viene definito un genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati [...]» e che « [...] la competenza nell'attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull'organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione [...]»;

- con nota prot. n. 38/VSG/sd l'ANCI - anche alla luce dell'art. 4, comma 1, del recente D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 -, nel fornire agli enti locali appositi indirizzi in ordine all'applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. per quanto riguarda il sostegno alle imprese di pubblico esercizio e alle procedure semplificate, ha ribadito il ricorso, fino al 31 dicembre 2021, al regime autorizzatorio semplificato in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; viene inoltre ribadito, alla luce dell'art.181 e dell'art.264, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, dell'art.9 ter del D.L. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1, lettera h), punto 2, del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, quanto riportato al punto 6 della precedente nota ANCI prot. n. 41/VSG/sd;

CONSIDERATO, che sono destinatarie delle procedure semplificate di autorizzazione e dell'esonero dal pagamento tributario, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

VISTO l'art. 18, comma 3-bis, della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., così come aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. h), n. 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, il quale stabilisce espressamente che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche

amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui al comma 2 (i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi) e al comma 3 (i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare) della medesima legge, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, nonché dalle leggi antimafia e dalle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 18.03.2021, resa immediatamente eseguibile, il quale prevede:

- all'art. 2 - Definizioni e disposizioni generali -, comma 9, che “[...] *Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.*”;

CONSIDERATO che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 impone l'urgente determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;
- l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
- è obiettivo di questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso;
- l'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi;
- stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo degli spazi all'aperto, analogamente a quanto già precedentemente disposto con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 24/06/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare, in conformità al succitato art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, nonché all'art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, e all'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., apposita disciplina regolamentare per le occupazioni di suolo pubblico, così come riportata nel dispositivo del presente deliberato;

ATTESO che, in sede di esame e conversione del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto “Sostegni”), la Commissione Finanze e Bilancio del Senato ha approvato un emendamento diretto ad esonerare, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, anche per il periodo fino a tutto dicembre 2021, oltre all'esonero già attribuito per legge dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

RITENUTO, quindi, di stabilire, in conformità al criterio dell'economicità cui deve conformarsi l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai principi dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000 e ss.mm.ii.) in ordine alla conoscenza degli atti, alla semplificazione e alla rimessione in termini, che l'Ufficio Tributi, nel caso in cui non intervenga alcuna norma di legge che preveda l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, provveda a richiedere ai contribuenti interessati il pagamento

del tributo dovuto entro il termine del 30 settembre 2021, senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori;

CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti normativi le attività artigianali, di ristorazione ed i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno subito ed in atto subiscono notevoli danni economici a causa della riduzione dei coperti come conseguenza del distanziamento dei tavoli ai fini del contenimento del contagio da Covid 19;

PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, sono da adottare precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali, con particolare riguardo al contingentamento degli accessi ed al distanziamento sociale, come disposto dalle linee guida per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

- Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione, realizzato da Inail e Istituto Superiore di Sanità;
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto;

VALUTATO quindi che potrebbe essere utile per i titolari dei pubblici esercizi e attività artigianali con consumo sul posto, avere a disposizione o ampliare spazi all'aperto dove posizionare, rispettando le distanze prestabilite, tavoli e sedie per i clienti per recuperare, laddove possibile, all'esterno posti a sedere o piani di appoggio a servizio delle attività e degli avventori;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente contemperare le diverse esigenze che consentano la ripresa economica di dette attività, prevedendo, da un lato, la possibilità per i pubblici esercizi e le attività artigianali che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto, di utilizzare maggiore suolo pubblico e, dall'altro, di attivare procedure e modalità che possano favorire lo snellimento e la semplificazione amministrativa;

CONSIDERATO che:

- ai Comuni fanno riferimento le funzioni di regolamentazione in materia di pubblici esercizi;
- nell'esercizio di tali funzioni risiede anche il fine di promuovere la ripresa delle attività economiche, nonché la ripresa del commercio al dettaglio e dei servizi e pubblici esercizi al cittadino e più in generale le forme di socialità nelle strade, nelle piazze e nello spazio urbano sempre e comunque nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO:

- dunque di poter dar corso alle misure a sostegno della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel pieno rispetto della normativa in materia di contrasto della diffusione dell'emergenza Covid - 19, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;
- quindi opportuno individuare, in questa fase apposite linee guida per la gestione straordinaria e transitoria, collegata alla situazione emergenziale, delle occupazioni di suolo pubblico per effettuare somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande, fino al 31.12.2021, che contengano modalità agevolate per l'individuazione di spazi esterni alle attività per consentire il distanziamento interpersonale ed il rispetto delle normative in materia di contrasto all'emergenza pandemica Covid-19 previsti dalle più recenti disposizioni ed in costante aggiornamento, con l'obiettivo di semplificare la presentazione delle varie istanze;

RILEVATO che, occorre anche garantire il decoro delle pubbliche piazze, vie, strade e spazi urbani che, in quanto tali, rientrano fra i beni collettivi fruibili dalla generalità della popolazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra descritto, ed in considerazione di quanto previsto dall'articolo 181 del DL n. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio" e sss.mm.ii., è intento dell'Amministrazione:

- permettere, nell'intero territorio comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di occupare gli spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi, ovvero in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree poste dall'altra parte della strada) per il periodo dall'esecutività della presente deliberazione fino al 30 settembre 2021;
- applicare un regime di semplificazione del procedimento di concessione per le occupazioni sino alla data del 30 settembre 2021;
- facilitare la possibilità di posare tavolini per bar e ristoranti sulle aree di sosta ai fini di recuperare parte della capienza persa all'interno col "distanziamento sociale";
- porre in essere tutte le attività e gli interventi necessari a dar corso, celermente, ai processi concessori di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, immediatamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, per favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19, fermo restando il divieto di infissione e ancoraggio al suolo, di opere di fondazione ovvero di manomissione delle pavimentazioni;
- estendere le occupazioni anche sul fronte di locali limitrofi inattivi, ovvero, per quelli attivi, a condizione che vi sia l'assenso del titolare dell'attività, fermo restando l'obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di almeno 1,50 m dalla facciata, nonché l'eventuale riduzione di superficie in caso di inizio attività da parte del locale limitrofo;
- garantire che siano sempre disponibili corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50; nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a m 1,50;
- che i titolari degli esercizi che si avvalgono delle disposizioni derogatorie di cui al presente provvedimento assumano personalmente la responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione, pulizia e decoro dell'area;
- stabilire che, in caso di occupazione su strada non pedonale, sia necessario installare apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, pedane, ecc. e non dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale;
- disporre che, in ogni caso, le occupazioni siano leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse al fine di consentire l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso e l'esecuzione di lavori urgenti;
- ordinare, in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all'occupazione, nonché qualora dovessero emergere situazioni di criticità ovvero di pubblica incolumità e decoro urbano, l'immediata rimozione delle occupazioni;

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locale;

VISTO il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle *"proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

DATO ATTO pertanto che gli enti locali, nell'ambito della propria ampia autonomia regolamentare, possono introdurre varie tipologie di agevolazioni, ulteriori a quelle contemplate dalla normativa di riferimento, sempre che siano salvaguardati gli equilibri finanziari e siano rispettati i limiti previsti dall'ordinamento in materia di riserva relativa di legge;

VISTA la Legge 27/07/2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24/09/2015 n. 156;

VISTO l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e ss.mm.ii., che ha dato la possibilità ai Comuni di assoggettare al pagamento di un canone l'occupazione, sia permanente sia temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la determinazione tariffe canone unico patrimoniale anno 2021 - Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria - legge 160/2019, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 18.03.2021;

VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attuale stato di emergenza, si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi e, principalmente, per le attività commerciali;

DATO ATTO che le misure di avvio della seconda fase COVID-19 hanno cristallizzato un interesse generale alla "facilitazione" della ripresa, tanto attraverso la socializzazione dei costi quanto attraverso la parcellizzazione del rischio imprenditoriale;

RITENUTO pertanto che, in ragione del perdurare del sopra descritto stato di crisi, sia necessario prevedere l'adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RILEVATO che i periodi di "lockdown" imposti per fronteggiare l'emergenza da CODIV - 19 ha avuto un notevole impatto sull'economia locale ed in particolare sulle attività degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, ecc.) fortemente penalizzate dalla prolungata chiusura, e che alla riapertura dopo un lungo periodo di inattività le stesse attività sono tenute ad adottare nuovi schemi di organizzazione del lavoro, dettati dalle modalità che il Governo ha definito, attraverso forme di distanziamento fisico della clientela;

EVIDENZIATO che trattasi di categorie che, per struttura e conformazione, dovranno altresì fare i conti con spazi limitati che andranno adeguati alle misure di distanziamento sociale;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni governative e regionali in materia di contenimento del contagio riguardanti il distanziamento sociale con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la propria attività lavorativa;

RISCONTRATA pertanto la necessità di intervenire, in via del tutto emergenziale e fino al termine della pandemia da COVID - 19, a favore del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, fra cui rientrano esercizi pubblici, in particolare ristoranti e bar, ed attività che esercitano la vendita alimentare, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;

PRECISATO che la volontà dell'Amministrazione è altresì estesa anche a tutti gli esercizi che in passato non hanno mai usufruito di aree esterne e che pertanto sulla base di apposita istanza, al fine di osservare il distanziamento sociale dettato dalle norme sul COVID - 19, in via emergenziale, potranno beneficiare di superfici attigue e prospicienti la propria attività, per posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO che l'Amministrazione Comunale intende far proprie le azioni funzionali alla ripresa, e tra queste quella di offrire agli operatori economici, bar e ristoranti di incrementare gli spazi in uso per meglio ammortizzare le limitazioni d'esercizio;

RITENUTO che l'Amministrazione può sin da subito intervenire in questo ambito attraverso la definizione dell'interesse pubblico prevalente, che è quello dell'utilizzo degli spazi pubblici adiacenti le attività commerciali in favore degli stessi, e per l'incremento degli spazi da destinare alla somministrazione;

RITENUTO che nella determinazione dell'interesse l'unico vincolo a permanere è la non interferenza con i limiti imposti dal codice della strada e quello per la pubblica sicurezza;

TENUTO CONTO comunque che tali agevolazioni dovranno essere valutate con procedura semplificata, nel rispetto dei principi di equità e gradualità, tenendo conto del "sacrificio imposto alla collettività" con la sottrazione dell'area pubblica e del relativo "beneficio economico" che ne può trarre l'attività commerciale o artigianale beneficiaria;

PRECISATO che le presenti disposizioni, essendo di carattere urgente e transitorio per contrastare l'emergenza del coronavirus, non potranno protrarsi oltre la fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque non oltre il 30 settembre 2021;

RITENUTO necessario fornire agli Uffici competenti, adeguate linee di indirizzo per la concessione degli spazi dei pubblici esercizi, nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

DATO ATTO che in ogni caso i gestori degli esercizi in questione – attività di ristorazione e bar – saranno direttamente responsabili della perfetta osservanza delle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. a tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che nel citato "Decreto Rilancio" è prevista l'esclusione dal presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree delle maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID – 19 nonché ai sensi dell'art. 181, commi 1, 2 e 3 del D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 è disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo;

RICHIAMATI i principi sanciti dalla Corte dei Conti Emilia Romagna (Deliberazione n. 137/20177PAR), in relazione a fattispecie analoghe, che, in materia di TOSAP/COSAP, legittimano la possibilità di introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, purchè tali misure agevolative non siano di entità tale da determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo, affermando che, in tal caso, la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente;

RITENUTO lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DATO ATTO che le misure agevolative previste dal presente provvedimento rientrano nella previsione di cui all'articolo 181 del Decreto Rilancio sopra citato;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover approvare per il periodo dalla data di esecutività della presente delibera e fino al 30 settembre 2021, ovvero altra eventuale diversa data stabilita con successivo provvedimento del Governo, le sopraindicate misure per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e consentire le semplificazioni delle procedure concessorie;

RITENUTO pertanto necessario:

- o dare immediata applicazione alla norma di cui all'art. 181 DL n. 34/20202 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio, che introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, mediante la sospensione temporanea delle vigenti norme regolamentari in relazione al processo concessorio di occupazione suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo prontamente e immediatamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e

contingentamenti normativamente previsti per il COVID - 19;

o prendere atto della sospensione delle previsioni regolamentari in argomento fino al 30 settembre 2021, ovvero altro eventuale termine dell'emergenza sanitaria;

o definire modalità di attuazione della disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanea connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso;

CONSIDERATA, quindi, la necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo – gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio-economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

DATO ATTO che si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 53 comma 1 della L. 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di atto di indirizzo politico;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest'organo ai sensi dell'art. 48 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATA l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa e la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di dare atto** che:

o il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 impone l'urgente determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;

o l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

o è obiettivo di questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso;

o l'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi;

o stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo degli spazi all'aperto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria;

3. **di declinare il pubblico interesse** di aree adiacenti e limitrofe agli esercizi commerciali del comune di Mezzojuso in favore dell'utilizzo delle attività stesse, per le motivazioni dette in premessa e valevole sino al 30 settembre 2021;

4. **di prendere atto** della Legge Regionale n. 9 del 2020 "Legge di stabilità regionale 2020 – 2022" ed, in particolare, dell'art. 11 comma 1 – *Fondo perequativo degli Enti Locali: riparto somme disponibili per l'anno 2021*;

5. **di prendere atto** del D.L 22 marzo 2021, n. 41 *c.d. "Sostegni"*, pubblicato in data 22 marzo 2021 il quale all'art. 30 ha previsto un ulteriore prolungamento dell'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico fino al 30 giugno 2021, nonché ha confermato la procedura semplificata per il rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse fino al 30 settembre 2021;

6. **di prendere atto** del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", con riferimento all'art.4 - attività dei servizi di ristorazione - e all'art.10, di proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021;

7. **di adottare**, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID – 19, le disposizioni aventi valenza di norme regolamentari interne per le occupazioni di suolo pubblico, così come di seguito riportate:

- a) relativamente alle nuove istanze di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di quelle precedentemente autorizzate, il richiedente dovrà presentare domanda al SUAP conformemente allo "schema di domanda" (allegato n. 1), senza applicazione dell'imposta di bollo, mezzo pec all'indirizzo: comunemezzojuso.it, con esonero dal pagamento del relativo canone di occupazione sino al 30 settembre 2021;
- b) la superficie massima occupabile deve essere parametrata agli spazi già utilizzati per le attività svolte, secondo quanto segue:
 1. per occupazioni in ampliamento: la superficie da occupare non può essere superiore al 30% della superficie già autorizzata e comunque la superficie complessiva occupata non può essere superiore a 50 mq. Il tutto previo parere del Comando di Polizia Locale;;
 2. per nuove occupazioni: la superficie da occupare non può essere superiore a 50 mq;
 3. restano fermi i limiti dettati dalla disciplina sanitaria circa il rapporto da garantire tra «utenza servita» e «spazi e servizi accessori» necessari ad uno svolgimento del servizio conforme alle norme, che possono portare a limiti restrittivi rispetto a quanto precisato ai punti precedenti;
- c) per quanto attiene la tipologia di installazioni utilizzabili, e quindi assentibili, è consentita l'occupazione degli spazi pubblici unicamente per la posa di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purchè funzionali all'attività;
- d) le tipologie di arredo devono essere improntate a criteri di semplicità, leggerezza, amovibilità e reversibilità, così che gli arredi possano essere rimossi alla conclusione del turno giornaliero di lavoro ove necessario, lasciando libero e fruibile per la collettività lo spazio pubblico;
- e) lo spazio da concedere in occupazione deve essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato; in caso di insufficienza e/o impossibilità ad occupare detto spazio è possibile occupare lo spazio pubblico frontistante l'esercizio e posto immediatamente "al di là" della sede stradale;
- f) le occupazioni "al di là" della sede stradale sono ammesse solo se la viabilità interessata è classificata «Strada urbana di quartiere» o «Strada locale» ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero se con ordinanza dirigenziale la ridetta viabilità è chiusa al traffico;
- g) l'ampiezza dell'area da concedere deve essere tale da lasciare al libero passaggio e alla fruizione pedonale una fascia di larghezza idonea a garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata deve avere caratteristiche tali da

preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività); in ogni caso occorre garantire una larghezza minima coerente con le indicazioni di cui al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per il libero transito;

h) l'occupazione degli spazi concessi non deve, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;

i) l'occupazione non deve, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche o comunque ingombro per l'accesso agli immobili frontistanti dalla pubblica via; è sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm dallo stipite dei medesimi ingressi e le occupazioni devono fare salvi i diritti dei terzi, salvo nulla-osta del proprietario/comodatario/affittuario o avente diritto;

j) l'occupazione deve essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici;

k) con riferimento al rapporto con la disciplina di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare, le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei «triangoli di visibilità delle intersezioni», di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992;

l) nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

8. di stabilire altresì che:

a) l'agevolazione di cui al presente provvedimento non può essere concessa a coloro i quali incorrono nei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2011 e s.m.i. o hanno avuto applicato con provvedimento anche non definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per il delitto di cui all'articolo 416 bis del cp o per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) in tutti i casi di formalizzazione di domanda, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.160/2010 e non richiedono particolari formalità istruttoria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che modifica le previsioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

c) la domanda semplificata munita di autocertificazione - secondo il modello allegato n. 1, che con il presente atto si approva, per farne parte integrante e sostanziale - deve essere inoltrata dall'esercente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e per conoscenza alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi;

d) in riscontro a tale istanza, il SUAP, entro tre giorni lavorativi successivi alla protocollazione della domanda, emette comunicazione elettronica per avvenuta accettazione, ovvero autorizzazione, che costituisce «titolo espresso» valido fino al 31.12.2021, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada»;

e) l'Amministrazione si riserva, in ossequio al disposto dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 264 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., di effettuare idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni e la conformità dello stato dei luoghi ai termini della domanda con allegata planimetria, ferma la possibilità di applicare le sanzioni amministrative di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, come modificati ed integrati dall'art. 264 del D.L. n. 34/2020;

f) resta ferma la possibilità, per gli organi di vigilanza e di controllo, di prescrivere immediati

adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento o per le quali sia stata reiterata la richiesta di autorizzazione, laddove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi;

g) resta fermo che l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina generale afferente l'occupazione nonché in osservanza delle disposizioni di carattere igienico – sanitario e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute;

h) resta infine ferma la possibilità per gli esercenti che abbiano già presentato domanda di occupazione di suolo pubblico, allo stato non ancora esaminata, di ripresentare al SUAP la medesima domanda, avendo cura di adeguarne i contenuti alla disciplina intervenuta, così fruendo della procedura semplificata nei termini sopra precisati.

9. **di precisare** che le misure urgenti e temporanee approvate con il presente atto in materia di occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e dirette a favorire il distanziamento tra le persone in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 trovano applicazione sempre che sia rispettata la disciplina regolamentare che con il presente atto viene approvata;

10. **di demandare** al Responsabile del Settore Polizia Municipale la verifica della fattibilità degli interventi proposti dalle suddette attività commerciali ai sensi delle vigenti normative;

11. **di dare atto** che per le occupazioni di suolo pubblico per la posa di dehors o strutture di carattere stabile e non prontamente removibili troverà applicazione la procedura autorizzatoria ordinaria, sia rispetto al procedimento cui dar corso sia ai relativi termini;

12. **di stabilire** che restano in ogni caso vietati gli assembramenti, il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni dettate dalla normativa in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, l'immediata decadenza della concessione rilasciata;

13. **di dare atto** che restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti;

14. **di prendere atto**, che così come stabilito con Delibera della regione Siciliana – Assessorato Autonomie locali n. 183 del 21.04.2021 si provvederà al ristoro delle minori entrate derivanti dalle esenzioni / riduzioni / concessioni di suolo pubblico con il fondo perequativo degli Enti locali di cui alla L.R. 9 del 12.05.2020 art. 11 comma 1;

15. **di dichiarare**, la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione resa ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

16. **di dare mandato** al Settore Amministrativo – Ufficio di Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia", a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il IV Settore: Pianificazione e Gestione del Territorio;
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Lascari.
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri del Consiglio comunale

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Con voti 3 favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Con separata decisione unanime, la Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.

Letto, confermato e sottoscritto:

per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
DOTT.SSA MARIA CACCIOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. LUCIO GUARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato;

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante;

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. LUCIO GUARINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa